

L'art. 26 del C.C.N.L. "Lavoro Domestico" prende in esame il tortuoso argomento della retribuzione della **malattia delle colf e/o badanti.**

Come primo dovere infatti, **il datore di lavoro**, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo d

i
mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante

, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro equivale a:

- 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi;
- 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
- 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, **il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia** garantendo un salario coincidente al

50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni

di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:

- 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
- 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
- 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.

Per comprendere quanto sopra, si procede con un'esemplificazione.

Un datore di lavoro ha stipulato un contratto ad ore di collaborazione domestica nel 2006. Il 1° settembre 2010, cadente di mercoledì, la colf si ammala. La collaboratrice avverte immediatamente il datore di lavoro spedendogli poi il certificato medico entro 3 giorni dall'inizio dell'evento.

La paga oraria percepita dalla colf è pari a € 8,00 l'ora per un totale di ore settimanali pari ad 8 svolte 2 volte la settimana il lunedì ed il giovedì.

In base a quanto detto sopra è necessario determinare la retribuzione di fatto (in questo caso non si comprendono le quote per il vitto e l'alloggio che sono considerati solo se normalmente erogati, oppure definiti nei contratti ad ore stipulati tra datore di lavoro e lavoratore).

Il calcolo da eseguire sarà il seguente:

Individuazione media della paga settimanale: € 8,00 x 8 = € 64,00

Individuazione media della paga annuale : € 64,00 x 52 settimane annue = € 3.328,00

***Individuazione media della paga mensile coincidente con l'importo di ferie annuo €
3.328,00 : 12 = € 277,33***

Individuazione media della retribuzione spettante per un giorno di malattia retribuita al 100% =
€ 277,33 : 26 = € 10.6665.

Individuazione media della retribuzione spettante per un giorno di malattia retribuita al 50% = €
277,30 : 26 : 2 = € 5,3333.

Riepilogo della situazione.

Anzianità di servizio della colf superiori a 2 anni : conservazione del posto di lavoro per
almeno 180 giorni e retribuzione di **15**
giorni di calendario di malattia di cui i primi 3 al 50% € 5,33 al giorno e i restanti **12 al**
100% della retribuzione di fatto ad € 10,67 .